

CODACONS



Co-funded by  
the European Union

# GET ACTIVE ABOUT DEBT



# Le procedure per il sovraindebitamento

Get Active About Debt



Co-funded by  
the European Union

## Premessa

La legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942), avente ad oggetto le procedure concorsuali relative alla crisi dell'imprenditore commerciale, è stata oggetto di importante riforma ad opera:

- del d.l. 14 marzo 2005, n. 35;
- della legge 14 maggio 2005, n. 80, che delegava il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica delle procedure concorsuali»;
- del successivo d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

La riforma ha mutato la natura delle procedure concorsuali, segnando il passaggio da un sistema affittivo a un sistema volto alla gestione della crisi di impresa.

Questa nuova ottica ha fatto sorgere l'esigenza di fornire uno strumento di gestione della crisi anche a chi non è soggetto al fallimento, ma si trovi in uno stato di sovraindebitamento.

Di qui nel 2012 viene pubblicata la legge n. 3, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

La Legge, che prevede una serie di procedure a disposizione dei debitori non fallibili tese a gestire una situazione di sovraindebitamento, è rimasta nel corso degli anni poco utilizzata. Nel 2017, a fronte della consapevolezza che l'opera di riforma della legge fallimentare e sul sovraindebitamento non era compiuta, con la legge n. 155 il Governo è stato delegato ad adottare, con lo strumento del decreto legislativo, una riforma organica delle procedure concorsuali.

Ad oggi, dunque, la disciplina del sovraindebitamento è quella prevista dal d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza».

## Quali sono le fonti normative relative alle procedure per il sovraindebitamento?

- La legge 27 gennaio 2012 n. 3, che si applica alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.
- il d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, che è entrato in vigore il 15 luglio 2022.

## Quali sono le procedure per il sovraindebitamento cui il debitore non soggetto alle procedure concorsuali può accedere?



## Quali sono i vantaggi delle procedure per il sovraindebitamento?

Il debitore ha la possibilità di presentare – con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi - un piano di soddisfacimento dei debiti che preveda, oltre alla dilazione di pagamento, lo stralcio di parte di parte di essi.

È possibile pertanto ottenere:

- Il rientro parziale del credito per i creditori;
- l’estinzione totale del debito residuo;
- l’annullamento degli interessi su eventuali rate rimanenti;
- l’eventuale cancellazione del nominativo in banche dati per l’accesso al credito (CRIF).

Sul punto Cassazione Civile, sentenza n. 28013 del 26 settembre 2022, secondo cui:

“Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di ‘assai esigua entità’. In tal modo infatti il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori (nel caso di specie la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale)”.

## Quali sono i principi generali applicabili alle procedure per il sovraindebitamento?

**Art. 65 CCII**



Alla ristrutturazione dei debiti e al concordato minore si applicano anche le disposizioni del Titolo III del CCII (artt.li 26 - 55), recante «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Inoltre, si ritengono applicabili anche i principi generali di cui agli artt.li 3 – 11.

**Art 3 e 4 CCII**




- L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere tutte le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., tale da poter rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed adottare le misure necessarie.
- Debitore e creditore devono comportarsi secondo correttezza e buona fede nella esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché durante le trattative precedenti.

Non è prevista una sanzione per la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, ma può richiamarsi la nozione di abuso del diritto con conseguenze obbligate risarcitorie.

## Art. 5 CCII



Rilevanza degli interessi coinvolti: buon funzionamento del mercato e diritti dei lavoratori.



- Le nomine dei professionisti coinvolti nelle procedure di composizione della crisi devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
- Le procedure di composizione della crisi devono essere trattate con sollecitudine. L'Autorità giudiziaria quindi deve trattarle in maniera prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali.

## Art 6 CCII




Necessità di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba eccessivamente l'attivo delle procedure.



La prededuzione – diritto dei creditori di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell'attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto – spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito in relazione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, a condizione che l'accordo sia omologato. Esenzione per crediti per spese e compensi degli OCC.

## Art. 7 CCII



Tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in via d'urgenza in un unico procedimento. Ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita alla precedente. In caso di proposizione di più domande, il Tribunale tratta con priorità quelle dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata. Tale priorità può essere concessa ove nel piano sia indicata la convenienza per i creditori e la domanda non sia manifestamente inammissibile o infondata.

## Art 8 CCII



La durata delle misure protettive (la sospensione delle azioni esecutive) non può eccedere la durata dei 12 mesi anche non continuativi, inclusi gli eventuali rinnovi o proroghe.

## Art 9 CCII



Non si applica la sospensione feriale dei termini e per quanto attiene il necessario patrocinio del difensore, si dispone in tal senso per la presentazione della domanda di concordato. Non è invece previsto il patrocinio per la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata.

# La giurisprudenza sulla necessità di patrocinio del difensore nelle procedure per il sovraindebitamento

Decisione Tribunale di Mantova, 12 luglio 2018

Piano del consumatore presentato per l'omologa nella vigenza della L. 3/2012.

Il Tribunale stabilisce che:

*“L’eccezione di nullità del ricorso per assenza di difesa tecnica è fondata non sussistendo ragioni per derogare alla previsione generale dell’art.82 III co. c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio a ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti.”*

Richiama Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017 n. 20187, e conclude affermando che *“Nella specie un creditore si è opposto all’omologazione del piano, per cui è evidente il carattere contenzioso della controversia, essendo le parti portatrici di interessi contrapposti, tanto che provvedimento di questo giudice, adottato nel merito, avrebbe natura decisoria.”*

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Conclusioni: ove non sia espressamente prevista dalla legge la possibilità di accedere alle procedure per il sovraindebitamento senza il patrocinio dell'avvocato – così come ora previsto dall'art. 68 del CCII per la procedura di ristrutturazione dei debiti e dall'art. 269 del CCII per la procedura di liquidazione controllata – è opportuno farsi assistere dal difensore al fine di non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità del procedimento.

## **Il piano oggetto della procedura dinnanzi al Tribunale di Mantova.**


Il piano del consumatore proposto al Tribunale di Mantova era presentato da un consumatore che:

- risultava unico componente del proprio nucleo familiare;
- possedeva due automobili di cui una in uso dal figlio, la casa di abitazione su cui gravava ipoteca ed era titolare di pensione su cui gravava la cessione del quinto;
- aveva un'esposizione debitoria di più di 90000 euro, principalmente con banche e istituti di credito.

Tale piano, per il quale l'OCC attestava la fattibilità, prevedeva, a fronte dell'esposizione debitoria esposta, la ristrutturazione dei debiti dell'istante offrendo il pagamento regolare del mutuo ipotecario fino alla naturale estinzione, il pagamento integrale dei crediti prededotti, il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 24,83% entro il 31.12.2026.


## Come si determinano giurisdizione e competenza sulle procedure per il sovraindebitamento?

**Art. 65 CCII**




Le norme di cui art. 26 – 32 CCII si applicano anche alle procedure per il sovraindebitamento

**Art. 26 CCII giurisdizione**



Sussiste la giurisdizione italiana ogniqualvolta di debitore abbia in Italia il centro degli interessi principali o una sua dipendenza.

**Art. 17 CCII competenza**



Per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

### **Regolamento UE 2015/848**

Ex art. 2 comma 1 lettera m) il centro degli interessi principali del debitore» è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

## Art. 26 comma 2 CCII



Presunzioni assolute sul centro principale degli interessi. Art. 27 comma 3:

a) per la persona fisica esercente attività d'impresa è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale.

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, è la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, i luoghi sub b), con riguardo al legale rappresentante.

La giurisdizione italiana non è esclusa dal trasferimento del centro degli interessi principali all'estero, quando lo stesso è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Allo stesso modo il trasferimento del centro degli interessi non incide in materia di competenza se avvenuto nel medesimo arco temporale. accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il provvedimento di apertura delle procedure per il sovraindebitamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse con reclamo ex art. 51 CCII

La competenza territoriale istituisce un **FORO ESCLUSIVO INDEROGABILE**.  
Artt.li 29 e 30 richiamano art. 45 cpc.

## La ristrutturazione dei debiti del consumatore

- Disciplina all'interno del CCII, artt.li 67 - 73;
- procedura riservata al consumatore e unica a cui il consumatore può accedere;
- procedura svincolata dall'approvazione dei creditori.

Il d. lgs. 14/2019 conferma l'orientamento già consolidato con la L. 3/2012, ossia che è infondata l'opposizione presentata al piano del consumatore dal creditore che abbia colpevolmente determinato il sovraindebitamento. In tal senso si legge l'art. 68 comma 3 secondo cui "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" e l'art. 69 comma 2.

Tribunale di Roma, pronuncia del 5.11.2021

"In caso di proposta di piano del consumatore, i creditori che non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, non possono poi avanzare opposizione all'omologa del piano, in virtù dell'art. art. 12 bis, comma 3 bis, della l. n. 3 del 2012 secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ...non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Da ciò consegue l'omologazione del piano del consumatore".

Get Active About Debt



Co-funded by  
the European Union

## a) Quali sono i presupposti per poter accedere?

### Art. 69 comma 1 CCII prima parte

- Non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



La norma risolve un dubbio interpretativo relativo all'applicazione della L. 3/2012, escludendo che il solo avvio di una procedura per il sovradebitamento possa precluderne la futura proposizione.

È invece necessario, a tal fine, che si sia beneficiato dell'esdebitazione, la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, soddisfatti solo parzialmente in base alle capacità economiche del debitore.

## Art. 69 comma 1 CCII seconda parte

- non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Requisito della meritevolezza: l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.

Manca la meritevolezza ove il debitore abbia assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure abbia omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti.

A maggior ragione, sono impeditive all'accesso allo strumento le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque contrassegnate dalla malafede.

Il requisito dell'assenza di colpa rendere meritevole il debitore attinto da eventi imprevedibili. Esemplificativamente, il soggetto vittima dell'usura, la persona licenziata, la vittima di una ludopatia certificata. Negli altri casi occorre valutazione approfondita del Tribunale.

## b) Quali sono i tratti fondamentali dell'avvio della procedura?

### Art. 67 CCII



Il piano ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento .

Puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Può quindi prevedere anche il soddisfacimento parziale crediti muniti di pegno o ipoteca, purchè rispetto a questi ultimi ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Il consumatore sovraindebitato può presentare al giudice la domanda avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti per il tramite di un organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non è presente un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 (che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure concorsuali) nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

La proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

In un caso analizzato da Tribunale di Napoli, pronuncia del 6.02.2021, la creditrice contestava l'inclusione del reddito da pensione nella proposta di piano del consumatore, essendo stato stipulato un contratto di finanziamento con contestuale cessione del quinto della pensione che, quindi, ne avrebbe determinato l'intangibilità e la indisponibilità in favore degli altri creditori concorrenti. Il Tribunale rileva che anche quando non era presente una norma sul tema, la giurisprudenza aveva ragionato in via sistematica in base alla natura del contratto che, avendo ad oggetto la cessione di un credito futuro, produrrebbe effetti solamente obbligatori in relazione agli importi della pensione ancora da maturare. Il Tribunale dunque omologava il piano.

Viene così superato l'indirizzo restrittivo di parte della giurisprudenza secondo la quale, una volta intervenuta la cessione del quinto e dei crediti futuri in generale, le rate maturate successivamente fuoriescono definitivamente dal patrimonio del debitore o comunque per almeno tre anni.

E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il Tribunale di Bari, con decreto del 29 ottobre 2021, in un caso ha stabilito che “E' ammissibile la proposta di piano del consumatore la quale preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale del debitore, ancorché alla data di deposito della domanda il mutuo risulti già risolto dalla banca.

La prosecuzione del mutuo ipotecario nel piano del consumatore è soggetta al pagamento delle rate scadute, per sorte ed interessi, anche in riferimento al periodo intercorrente dal deposito della domanda all'omologazione e la relativa autorizzazione deve prevedere un termine entro cui effettuare il relativo pagamento”.

In particolare il Tribunale rilevava che è consentita la possibilità di proseguire ad adempiere le obbligazioni rateali in scadenza non solo quando il mutuo versi in condizioni di regolare ammortamento ma anche nelle ipotesi in cui questa sia cessata, previa autorizzazione del giudice al pagamento del capitale e degli interessi già scaduti.

## Art. 67 comma 2 CCII



Il Tribunale di Rovigo, con pronuncia del 9.07.2021, con riferimento all'importo necessario al mantenimento del debitore, nella vigenza della legge 3/2012, ha stabilito che 14 quaterdecies contiene al punto 2 un utile riferimento cui poter fare ricorso per analogia, in quanto ha stabilito essere tale importo pari "all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

La domanda e' corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; - il termine è coerente con il termine di prescrizione stabilito dal codice civile per la revocatoria ordinaria -
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

## Art. 68 comma 2 CCII



Il Tribunale di Benevento, con pronuncia del 26.01.2021, ha disposto che “L’omologazione del piano del consumatore è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso alla mancanza di negoziabilità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio (estromesso dall’iter procedimentale a cui partecipa nella ristretta forma delle opposizioni)”.

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

All'OCC spetta il compito di fornire un quadro fedele della situazione e dell'attendibilità del programma sotteso alla soluzione della crisi.

## c) Quali sono i tratti fondamentali della procedura dinanzi al Tribunale?

### Art. 70 CCII - In estrema sintesi:

- Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura;
- la sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore ai creditori. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.



Tale circostanza è utile in quanto dal momento della pubblicità si separano i creditori successivi e quelli anteriori, rispetto ai quali sono privi di effetto i pagamenti e gli atti dispositivi (art. 71 co.3).

Qualora si arriva al diniego di omologazione, il giudice provvede con decreto e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

## Disposizioni speciali:

- Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni successive alla pubblicazione del piano, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il Giudice, quindi, verifica l'ammissibilità giuridica del piano in assenza di condizioni soggettive ostative, oltre alla fattibilità economica, mentre la verifica in ordine alla convenienza avviene solo in caso di contestazione dei creditori;
- l'omologa del piano avviene "senza voto": essa consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, prevedendo soltanto la valutazione, senz'altro più neutra e obiettiva, del giudice;
- il giudice, con il decreto di pubblicazione del piano, su istanza del debitore, può prevedere le misure protettive, ossia la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione e non preventivamente autorizzati.

## d) Quali sono i tratti fondamentali dell'esecuzione del piano?

### Art. 71 CCII

- Il debitore mantiene il possesso del suo patrimonio, ma l'OCC deve vigilare l'esatto adempimento del piano, nonché risolvere eventuali difficoltà insorte nella fase attuative;
- terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento;
- quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione.

### Art. 72 CCII

- Ulteriori casi di revoca dell'omologazione

## Il concordato minore

- Disciplina all'interno del CCII, artt.li 74 - 83;
- procedura riservata ai debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del CCII, tranne il consumatore;
- procedura sottoposta all'approvazione dei creditori;
- consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l'attività imprenditoriale o professionale.

Nell'accordo ex l. 3/2012 la continuità dell'attività d'impresa o professionale non rappresentava un elemento caratterizzante la proposta; nel concordato minore il favor del legislatore è, invece, chiaramente indirizzato verso una proposta di concordato che consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Ed infatti un concordato che non preveda alcuna prosecuzione dell'attività può essere proposto solo a condizione di un "apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori".

Il concordato minore, diversamente dall'accordo ex l. 3/2012, non può essere proposto dal consumatore, essendo riservato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento determinate da attività di impresa, commerciale o agricola, ovvero da attività professionale. Pertanto, il consumatore che non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti in quanto non meritevole, non può optare per questa procedura. Va inteso come consumatore anche l'imprenditore o il professionista che versi in uno stato di sovraindebitamento a causa di obbligazioni aventi natura consumeristica, o comunque estranee alla propria attività d'impresa o professionale.

## a) Quali sono i presupposti per poter accedere?

### Art. 77 CCII

- L'assenza dei requisiti dimensionali che sottopongono il debitore alla disciplina del fallimento;
- l'assenza di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda ovvero per altre due volte;
- l'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Gli atti in frode devono essere intesi come atti volontari diretti a danneggiare o ad ingannare i creditori, caratterizzati quindi da un dolo c.d. specifico, con esclusione di quegli atti per i quali la frode costituisca solo una caratteristica oggettiva della conseguenza dell'atto, cioè la riduzione della garanzia patrimoniale, come tale non necessariamente avuta di mira dal disponente.

Secondo la giurisprudenza la frode del sovraindebitato deve essere caratterizzata dall'*animus nocendi*, perché possa impedire l'accesso alla procedura. In tal senso si è espresso il Tribunale di Benevento con sentenza del 23 aprile 2019. L'*animus nocendi* può senz'altro essere desunto dalla collocazione temporale dell'atto, effettuato in un momento che già vedeva il disponente in serie difficoltà finanziarie, ma non può essere affermato con facilità per un atto risalente nel tempo. E' possibile, peraltro, escludere la rilevanza dell'atto di frode, quando esso sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l'apprezzamento dell'atto ai fini del voto (che potrà essere perciò negativo) e, dall'altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte di ciascun singolo creditore, che potrà, dunque, votare positivamente l'accordo e riservarsi però di agire successivamente in revocatoria.

## b) Quali sono i tratti fondamentali dell'avvio della procedura?

### Art. 74 CCII



Non è quantificata l'incidenza che deve avere l'apporto esterno sulla soddisfazione dei creditori. Si ritiene che la valutazione possa essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

I debitori legittimati possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale (formula "in continuità"). Fuori da tali casi, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (formula "liquidatoria").

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché l'eventuale suddivisione dei creditori in classi.

**Art. 75 comma 1  
CCII**



Il debitore deve allegare alla domanda i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

**Art. 75 comma 2  
CCII**



Possibilità di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti in termini non integrali purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

## Art. 75 comma 3 CCII



È possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

## Art. 76 CCII



Anche qui, come per la ristrutturazione dei debiti, è previsto che l'OCC indichi se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento abbia valutato il merito creditizio, perché in caso contrario non potrà presentare opposizione in sede di omologa.

La domanda è formulata tramite l'OCC analogamente a quanto avviene per la ristrutturazione dei debiti.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende, oltre a quanto previsto per la ristrutturazione dei debiti, in particolare: l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

## c) Quali sono i tratti fondamentali della procedura dinanzi al Tribunale?

### Art. 78 CCII - In estrema sintesi:

- Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- con tale decreto a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- l'OCC deve provvedere a curare l'esecuzione del decreto;



Tale circostanza è utile in quanto dal momento della pubblicità si separano i creditori successivi e quelli anteriori, rispetto ai quali sono privi di effetto gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice (art. 78 co.5). Si ha uno "spossessamento attenuato".

- il giudice, dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, pari alla maggioranza assoluta dei crediti, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura;
- in caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l'omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione dei beni;
- se il giudice, invece rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

## Disposizioni speciali:

- Il concordato è approvato dai creditori quando si raggiunge la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei relativi crediti;
- quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui sopra, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
- non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, né sono ammessi al voto, i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto anche i creditori legati da parentela con il debitore nonché le società legate alla società debitrice e i creditori in conflitto di interesse;
- vale il principio del silenzio assenso per cui in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla domanda;
- con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può stabilire le opportune misure protettive del patrimonio.

## d) Quali sono i tratti fondamentali dell'esecuzione del concordato?

### Art. 81 CCII

- Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato sotto il controllo dell'OCC;
- terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento;
- quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione.

### Art. 82 CCII

- Ulteriori casi di revoca dell'omologazione. La revoca non è comunque possibile una volta decorsi 6 mesi dalla presentazione della relazione finale.

## La liquidazione controllata del sovraindebitato

- Disciplina all'interno del CCII, artt.li 268 - 277;
- procedura cui possono accedere ii debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del CCII, compreso il consumatore;
- procedura non sottoposta all'approvazione dei creditori;
- si distingue dalle altre due procedure perché è finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Oltre al debitore, legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata sono i creditori, che possono presentare la relativa domanda "*anche in pendenza di procedure esecutive*". In questo caso, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della procedura se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

## a) Quali sono i tratti fondamentali dell'avvio della procedura?

**Art. 268 CCII**



Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Possono essere liquidati tutti i beni del patrimonio del debitore, tranne:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. (ad esempio i crediti alimentari, i crediti relativi a sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti);
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.  
in classi.

## **b) Quali sono i tratti fondamentali della procedura dinanzi al Tribunale?**

### **Art. 270 CCII - In estrema sintesi:**

- La domanda si presenta con ricorso e con l'assistenza dell'OCC. Non è necessario il patrocinio del difensore.
- Se sussistono tutti i presupposti, il Tribunale dichiara con sentenza aperta la procedura di liquidazione controllata e:
  - nomina il giudice delegato;
  - nomina il liquidatore, confermando l'Organismo di composizione della crisi o, ove ricorrano giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi (D.M. 202/2014).
  - ordina al debitore (solo se è imprenditore), entro 7 giorni, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
  - assegna ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
  - ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi (ad esempio l'automobile per esigenze lavorative);

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese; di tale attività si occupa il liquidatore (art. 270 c. 4);
- ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.
- La sentenza con cui viene aperta la liquidazione è comunicata al liquidatore, il quale, entro 30 giorni, aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza. Il termine di 60 giorni assegnato ai terzi e ai creditori per trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo può essere prorogato di 30 giorni.
- Entro 90 giorni dall'apertura della procedura, il liquidatore:
  - completa l'inventario dei beni del debitore;
  - redige un programma, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura, in ordine a tempi e modalità della liquidazione, deposita il programma in cancelleria (ove segue l'approvazione del giudice delegato). Il programma deve contenere le modalità di liquidazione dei beni immobili, e degli altri beni, e di riscossione dei crediti.

- Decorso il termine per i terzi o i creditori per trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, contenente un elenco dei titolari di diritti sui beni, mobili e immobili, di proprietà o in possesso del debitore, che viene comunicato agli interessati, a cura del liquidatore.
- Nel successivo termine di 15 giorni dalla comunicazione, possono essere proposte osservazioni tramite comunicazione via PEC.
- Tre sono le possibili evenienze:
  - non vengono formulate osservazioni: in questo caso il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, (curandone anche l'inserimento sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia);
  - vengono proposte osservazioni che il liquidatore ritiene fondate: in questo caso, nei 15 giorni successivi, viene predisposto un nuovo progetto di liquidazione, con relativa nuova comunicazione a tutti gli interessati;
  - vengono proposte osservazioni non superabili: in questo caso il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato. Il provvedimento è reclamabile davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato e il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

### c) Quali sono i tratti fondamentali dell'esecuzione della liquidazione controllata?

- Con l'apertura della liquidazione avviene lo spossessamento dei beni del debitore. E' il liquidatore a occuparsi dell'esecuzione del programma, amministrando i beni che compongono il patrimonio in liquidazione, e riferirne al giudice ogni 6 mesi. Il mancato deposito della relazione semestrale costituisce causa di revoca ed è valutato ai fini della determinazione del compenso.
- Una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo.
- L'esecuzione si chiude con la presentazione del rendiconto da parte del liquidatore.
- Il giudice può:
  - approvare il rendiconto, se verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione (liquidando il compenso);
  - non approvare il rendiconto, indicando gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, ed assegnare un termine per il loro compimento. Se quanto disposto non è adempiuto nel termine, anche prorogato, il liquidatore viene sostituito.
- Completata l'esecuzione, il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate, in base all'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto.

- Il progetto di riparto deve essere comunicato al debitore e ai creditori, i quali entro 15 giorni possono presentare delle osservazioni.
- Possono verificarsi 3 diverse evenienze:
  - non ci sono contestazioni, e dunque il piano di riparto viene comunicato al giudice che ne autorizza l'esecuzione;
  - ci sono contestazioni, e dunque il liquidatore verifica la possibilità di componimento e apporta le modifiche che ritiene opportune;
  - ci sono contestazioni insuperabili, e dunque il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile secondo le norme previste in materia di liquidazione giudiziale (art. 124 d.lgs. 14/2019).
- Al termine dell'esecuzione, il giudice dichiara chiusa la procedura con decreto. Con il decreto il giudice autorizza il pagamento del compenso del liquidatore e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
- I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della sentenza di apertura della liquidazione controllata (che avviene mediante il suo inserimento sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia o sul Registro delle Imprese) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

## La liquidazione nel caso del patrimonio privo di beni mobili e immobili

Una questione che si è posta in tema di liquidazione dei beni del debitore, è quella dell'ammissibilità della procedura nel caso in cui il patrimonio del debitore non sia dotato di beni immobili o mobili ma solo di crediti futuri destinati a maturare con lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'istante.

In sostanza, nel caso di assenza di beni liquidabili, il debitore può accedere alla liquidazione?

La giurisprudenza, in relazione alla liquidazione prevista dalla L. 3/2012, con principio applicabile anche nella vigenza della nuova disciplina, ha risposto in maniera affermativa.

In particolare Tribunale di Verona, sentenza 21 dicembre 2018, secondo cui l'istituto della liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili....

L'art. 14 ter (della L. 3/2012) indica espressamente quali beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, come indicato dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione.

Anche nel caso di patrimonio costituito unicamente di crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa, quindi, il sovraindebitato può accedere alla esdebitazione, col beneficio della inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura.

## La procedura familiare

### Art. 66 CCII

Il CCII prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, a condizione:

- che i membri della famiglia siano conviventi oppure
- che il sovraindebitamento abbia un'origine comune (situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi, le masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangono distinte, secondo il principio della responsabilità patrimoniale personale (art. 2740 c.c.). La separazione delle masse evita che il patrimonio di uno dei familiari sia destinato al pagamento dei debiti degli altri.

Se tra i membri della famiglia vi è un debitore non consumatore, allora si applicano al progetto comune della famiglia le norme sul concordato minore.

Si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

## Conclusioni

Le procedure per il sovraindebitamento analizzate consentono al debitore, attraverso un piano che può prevedere il pagamento parziale dei debiti, di beneficiare dell'esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito delle procedure.

Il CCII non stabilisce esplicitamente che il piano di ristrutturazione e il concordato minore omologati determinano appunto l'esdebitazione del debitore (come invece stabilito nel piano del consumatore e accordo rispettivamente nell'art. 12 c. 3 e 12-ter c. 2 l. 3/12), tuttavia deve ritenersi che tale effetto si realizzi, poiché diversamente opinando verrebbe meno la natura transattiva dei due istituti e l'utilità di farvi ricorso.

L'esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata invece è disciplinata agli artt.li 278 e seguenti.

L'esdebitazione opera di diritto a seguito della chiusura delle tre procedure. Regole specifiche riguardano l'esdebitazione nella liquidazione controllata.